

**LEGGI PENALI TRA REGOLE E PRASSI**

*Collana diretta da Adolfo Scalfati e Mariavaleria del Tufo*

# **LE IMPUGNAZIONI STRAORDINARIE NEL PROCESSO PENALE**

*a cura di*

**Paola Corvi**



**G. Giappichelli Editore – Torino**

# LEGGI PENALI TRA REGOLE E PRASSI

*Collana diretta da Adolfo Scalfati e Mariavaleria del Tufo*

---

3



# LE IMPUGNAZIONI STRAORDINARIE NEL PROCESSO PENALE

*a cura di*  
Paola Corvi



G. Giappichelli Editore – Torino

© Copyright 2016 – LINEA PROFESSIONALE - TORINO  
G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO  
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100  
<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-7524-360-9

*Stampa:* Stamperia Artistica Nazionale S.p.A. - Trofarello (To)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org) e sito web [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org).

|   | <i>pag.</i> |
|---|-------------|
| 6. e) Le sentenze di annullamento con rinvio                        | 166         |
| 7. I provvedimenti "confermativi" del giudicato di condanna         | 171         |
| 8. Gli ulteriori provvedimenti "collegati" al giudicato di condanna | 174         |
| 9. Provvedimenti non ricorribili e problemi di costituzionalità     | 176         |

## ASPETTI PROCEDIMENTALI DEL RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE

di *Caterina Scaccianoce*

|  |     |
|--|-----|
| 1. Un unico ricorso dai tratti "biformi"   | 179 |
| 2. Il diritto a impugnare i provvedimenti della Corte di cassazione: legittimazione, forma e termini | 184 |
| 3. Il vaglio preliminare di ammissibilità  | 190 |
| 4. L'udienza in camera di consiglio e i provvedimenti conclusivi                                     | 193 |
| 5. Le prospettive di riforma   | 194 |

### Parte Terza

## LA RESCISSIONE DEL GIUDICATO

### I PRESUPPOSTI DELLA RESCISSIONE DEL GIUDICATO

di *Gabriella Di Paolo*

|   |     |
|---|-----|
| 1. La rescissione del giudicato nel quadro della riforma del giudizio in contumacia   | 201 |
| 2. Gli antecedenti storici: la garanzia della restituzione nel termine per impugnare tra sollecitazioni internazionali e riforme interne  | 206 |
| 3. I presupposti applicativi dell'art. 625 <i>ter</i> : l'esistenza di una sentenza di condanna o dispositiva di una misura di sicurezza emessa all'esito in un processo celebrato in assenza dell'imputato | 212 |
| 4. ( <i>Segue</i> ): Il carattere irrevocabile della sentenza   | 218 |
| 5. ( <i>Segue</i> ): La mancata incolpevole conoscenza della celebrazione del processo  | 221 |

## LA RESCISSIONE DEL GIUDICATO: DINAMICHE PROCESSUALI

di *Lucio Camaldo*

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Considerazioni introduttive: la normativa laconica e il <i>leading case</i> delle Sezioni unite  | 229 |
| 2. I soggetti legittimati a richiedere l'applicazione del rimedio   | 232 |
| 3. Le modalità di presentazione della richiesta di rescissione: il luogo di deposito e il termine perentorio                                | 234 |
| 4. L'inversione dell' <i>onus probandi</i> : un ritorno al passato  | 237 |
| 5. Il <i>modus decidendi</i> della Corte di cassazione e la sospensione provvisoria dell'esecuzione della sentenza                          | 239 |
| 6. I possibili epiloghi del procedimento. In particolare, la dichiarazione di inammissibilità e gli effetti della decisione di accoglimento | 242 |
| 7. La decisione di rigetto e l'eventuale riproposizione dell'istanza  | 245 |
| 8. L'attribuzione funzionale del giudizio alla Corte di cassazione: problemi e prospettive di riforma                                       | 246 |

GLI EFFETTI DELL'ACCOGLIMENTO DELLA  
RICHIESTA DI RESCISSIONEdi *Giuseppe Biscardi*

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Provvedimenti implicitamente conseguenti alla revoca                         | 251 |
| 2. Rimedio straordinario e prescrizione   | 253 |
| 3. Trasmissione degli atti: individuazione del giudice del giudizio rescissorio | 255 |
| 4. La sorte delle prove formate nel processo <i>in absentia</i>                 | 256 |
| 5. Svolgimento del giudizio rescissorio   | 259 |
| 6. ( <i>Segue</i> ): diritto alla prova   | 260 |
| 7. ( <i>Segue</i> ): impugnazioni   | 264 |

## ASPETTI INTERTEMPORALI

di *Giuseppe Biscardi*

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Rimedio straordinario e <i>tempus regit actum</i>               | 265 |
| 2. Sopravvenienza della disciplina transitoria                     | 267 |
| 3. Gli approdi normativi e giurisprudenziali: valutazioni critiche | 269 |

a e, se ac-  
atti al giu-

489, com-  
ei termini  
ngono an-  
nte, la so-  
npugnabi-

zioni deri-  
o in consi-  
cora in fa-  
eriormen-

all'art. 640  
l giudizio di  
, che il giu-  
il provvedi-  
coperta" l'i-  
di rescissio-  
e revoca la  
grado, e, in  
nsiderando  
aso di com-  
i alle modi-  
eputati, cit.,

## GLI EFFETTI DELL'ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI RESCISSIONE

di Giuseppe Biscardi

SOMMARIO: 1. Provvedimenti implicitamente conseguenti alla revoca. – 2. Rimedio straordinario e prescrizione. – 3. Trasmissione degli atti: individuazione del giudice del giudizio rescissorio. – 4. La sorte delle prove formate nel processo *in absentia*. – 5. Svolgimento del giudizio rescissorio. – 6. (*Segue*): diritto alla prova. – 7. (*Segue*): impugnazioni.

### 1. Provvedimenti implicitamente conseguenti alla revoca

Per quanto concerne il giudizio rescissorio, il legislatore (art. 625 *ter*, comma 3, c.p.p.) si limita a stabilire che, dopo aver revocato la sentenza, la Corte di cassazione debba trasmettere gli atti al «*giudice di primo grado*», dinanzi al quale potranno essere richiesti giudizio abbreviato o “patteggiamento”. È necessario, pertanto, esplorare anche il “non detto”.

Anzitutto, appare corretto qualificare come revocatorio il culmine della fase rescindente. Infatti, il giudice apprezza un fatto sopravvenuto rispetto al giudicato, e consistente nella dimostrazione, da parte dell'imputato, di ignoranza incolpevole del processo (art. 625 *ter*, comma 1, c.p.p.)<sup>1</sup>.

Come noto, gli unici provvedimenti revocabili sono la sentenza di condanna e quella con la quale l'imputato è sottoposto ad una misura di sicurezza (art. 625 *ter*, comma 1, c.p.p.)<sup>2</sup>. Nel primo caso, non pare contestabile che la

<sup>1</sup> Per un lessico conforme cfr. artt. 637, comma 2, e 673 c.p.p.

<sup>2</sup> Si duole della circostanza S. QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2014, fasc. 2, pp. 100-101, sebbene con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 623, lett. *b*), c.p.p., nella parte in cui prevede l'annullamento della condanna per ignoranza incolpevole del processo (art. 604, comma 5 *bis*, secondo periodo, c.p.p.). Anche se si tratta di fattispecie differenti, è indubbio che anche



demolizione del giudicato travolga anche le (eventuali) statuizioni civili<sup>3</sup>. Nel caso in cui tale ultimo titolo sia stato posto in esecuzione<sup>4</sup>, quest'ultima dovrà essere interrotta nelle forme previste per il processo civile.

Lo stesso è a dirsi nell'ipotesi di esecuzione della pena detentiva conseguente alla condanna di cui all'art. 625 *ter*, comma 1, c.p.p.<sup>5</sup>: la stessa dovrà essere interrotta<sup>6</sup>. A tal proposito, deve segnalarsi il grave *vulnus* costituito dalla circostanza che il legislatore non ha previsto termini per l'espletamento del giudizio rescindente, durante il quale la sospensione dell'esecuzione della pena, pur ammessa in via analogica<sup>7</sup>, rappresenta solo un'eventualità<sup>8</sup>.

Né le conclusioni, qui esposte, in ordine all'effetto totalmente demolitorio del giudicato di cui si è disposta la revoca, possono mutare in relazione a qualunque altro effetto della condanna: ad esempio in punto di applicazione di misure di sicurezza<sup>9</sup>, o di pene accessorie.

Nulla è disposto<sup>10</sup> circa la forma del provvedimento con cui si revoca la sentenza «*passata in giudicato*» (art. 625 *ter*, comma 1, c.p.p.)<sup>11</sup>. In modo indivisibile, si è implicitamente ritenuto<sup>12</sup> che esso debba essere omologo a

---

*post iudicatum* possa sussistere l'interesse ad ottenere un «*esito liberatorio migliore*» rispetto a sentenze di proscioglimento (art. 531 c.p.p.) che potrebbero presentare aspetti in qualche misura penalizzanti. In argomento v. anche B. NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, Wolters Kluwer Italia, Cedam, Padova, 2014, pp. 110-111.

<sup>3</sup> Sembra dubitativo in tema G. RANALDI, *La rescissione del giudicato: esegesi di una norma imperfetta*, in *www.processopenaleegiustizia.it*, 2015, fasc. 1, p. 126, che tuttavia subito dopo (p. 131) propende per la soluzione positiva, patrocinata anche da A. DIDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restituito in integrum*, in D. VIGONI (a cura di), *Il giudizio in assenza dell'imputato*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 228.

<sup>4</sup> Il che, per inciso, potrebbe anche integrare la «*conoscenza del procedimento*» da cui far decorrere il termine per proporre la richiesta di rescissione (art. 625 *ter*, comma 2, c.p.p.).

<sup>5</sup> Che pure può costituire – e probabilmente di regola costituirà – il momento iniziale di conoscenza del procedimento (*supra*).

<sup>6</sup> A. DIDI, *Novità*, cit., p. 227.

<sup>7</sup> Cass., Sez. Un., 17 luglio 2014, n. 36848, in *www.dirittoegiustizia.it*.

<sup>8</sup> Conforme, in relazione alla mancata previsione di termini per il giudizio rescindente, B. NACAR, *Il processo in absentia*, cit., p. 116.

<sup>9</sup> A. DIDI, *Novità*, cit., p. 228.

<sup>10</sup> Come già segnalato da A. DIDI, *Novità*, cit., p. 227.

<sup>11</sup> Anche in tal caso ci si imbatte in un lessico inusuale in ambito processualpenalistico, nel quale si fa tradizionale riferimento all'irrevocabilità (art. 648 c.p.p.), addirittura adoperando la stessa espressione anche in relazione a sentenze extrapenali (v. art. 3, comma 4, c.p.p.; art. 238-bis, c.p.p.).

<sup>12</sup> Da parte di Cass., Sez. Un., 17 luglio 2014, n. 36848, cit.

quello c  
non sem  
vicevers  
rio della  
bene in  
forme d  
disposiz  
interven  
conclud

## 2. Rime

Com  
ce di pri  
pore, la C  
quindi d  
controver  
toria «in  
degli att  
zione de  
Semp  
to, altro  
effetti sc  
no i ter

<sup>13</sup> Cui  
previsto p

<sup>14</sup> Cas

<sup>15</sup> Con  
cit., pp. 2

<sup>16</sup> Cfr.

<sup>17</sup> Fatt  
no, 2015,

<sup>18</sup> Neg

<sup>19</sup> È n  
175, com

*tenza con  
dell'ordin*

<sup>20</sup> Cfr.  
*mento*, cit



quello che è stato revocato, e quindi debba avere forma di sentenza. Tuttavia, non sembravano sussistere ostacoli insormontabili ad una revoca disposta – viceversa – con ordinanza. Per due ragioni. Anzitutto, il carattere interlocutorio della statuizione<sup>13</sup>. Inoltre, avendo affermato i giudici di legittimità<sup>14</sup>, sebbene in modo discutibile<sup>15</sup>, che il rimedio in esame debba essere trattato nelle forme di cui all'art. 611 c.p.p., non è irragionevole ritenere che quest'ultima disposizione deroghi all'art. 127 c.p.p. solo per quanto concerne il divieto di intervento dei difensori. Ed è noto che il procedimento camerale, di regola, si conclude appunto con ordinanza<sup>16</sup>.

## 2. Rimedio straordinario e prescrizione

Come visto, alla revoca della sentenza segue la trasmissione degli atti al giudice di primo grado (art. 625 *ter*, comma 3, c.p.p.). C'è da chiedersi se, *medio tempore*, la Corte di cassazione possa applicare quanto disposto dall'art. 129 c.p.p., e quindi dichiarare estinto il reato per prescrizione. La risposta positiva<sup>17</sup> non pare controvertibile. Considerato che, come noto, l'art. 129 c.p.p. obbliga alla declaratoria «*in ogni stato e grado del processo*» e che, nella fattispecie, la trasmissione degli atti al giudice del giudizio rescissorio si risolverebbe in una gratuita violazione del principio di ragionevole durata del processo<sup>18</sup>.

Sempre in tema di rapporti tra rimedio straordinario e prescrizione del reato, altro e più pregnante quesito attiene al se l'attivazione del rimedio produca effetti sospensivi della causa estintiva. E, in caso di risposta positiva, quali siano i termini iniziale e finale della sospensione<sup>19</sup>. In proposito, si è ritenuto<sup>20</sup>

<sup>13</sup> Cui deve necessariamente seguire una fase rescissoria autonoma, al contrario di quanto previsto per la revisione (art. 637, comma 2, c.p.p.).

<sup>14</sup> Cass., Sez. Un., 17 luglio 2014, n. 36848, cit.

<sup>15</sup> *Contra* infatti G. RANALDI, *La rescissione del giudicato*, cit., pp. 127 ss.; A. DIDDI, *Novità*, cit., pp. 226-227.

<sup>16</sup> Cfr. art. 127, comma 7, c.p.p.

<sup>17</sup> Fatta propria da R. BRICCHETTI-M. CASSANO, *Il procedimento in absentia*, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 169-170.

<sup>18</sup> Negli stessi termini, in sostanza, R. BRICCHETTI-M. CASSANO, *Il procedimento*, cit., p. 170.

<sup>19</sup> È noto che, in ordine alla “vecchia” (v. però *infra*, cap. 13) restituzione in termini, l'art. 175, comma 8, c.p.p. stabilisce la sospensione della prescrizione «*tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione*».

<sup>20</sup> Cfr. A. DIDDI, *Novità*, cit., p. 228, cui accedono R. BRICCHETTI-M. CASSANO, *Il procedimento*, cit., p. 180.

che il caso in esame sia assimilabile a quello previsto nell'art. 420 *quater*, comma 2, c.p.p. In quest'ultimo, come noto, il giudice deve sospendere il processo nei confronti dell'imputato cui l'avviso (o citazione) non siano stati notificati personalmente, sempre che non ricorrano i fattori presuntivi di conoscenza di cui all'art. 420 *bis*, comma 2, c.p.p.<sup>21</sup>. A sua volta, la sospensione del processo produce sospensione della prescrizione<sup>22</sup>. Secondo la dottrina prima citata, siccome il giudice del processo *in absentia* di cui all'art. 625 *ter*, comma 1, c.p.p., avrebbe dovuto provvedere nello stesso modo – ossia sospendendo il processo –, anche in quest'ultimo caso sarebbe applicabile, per identità di *ratio*, la previsione di cui al ricordato art. 12, comma 1, legge n. 67/2014. E la sospensione della prescrizione decorrerebbe dalla data in cui il giudice del processo *in absentia* avrebbe dovuto disporre la sospensione<sup>23</sup>, terminando nella data in cui il giudice accoglie la richiesta di rescissione<sup>24</sup>.

In realtà, le due ipotesi non sembrano equiparabili. La sospensione del processo, a norma dell'art. 420 *quater*, comma 2, c.p.p., può essere ordinata solo «fuori dei casi previsti» dall'art. 420 *bis* c.p.p.<sup>25</sup>. Ciò significa che il giudice deve riscontrare l'insussistenza dei fattori che fanno presumere la conoscenza del processo da parte dell'imputato<sup>26</sup>. Al contrario, l'art. 420 *bis* c.p.p. disciplina le ipotesi in cui può legittimamente procedersi *in absentia*, in quanto è presente almeno uno dei richiamati fattori<sup>27</sup>. Tale legittima prosecuzione, tuttavia, non impedisce di dimostrare *ex post* l'incolpevole ignoranza del processo. Che a sua volta consente la richiesta di rescissione del giudicato. Quindi: quest'ultima sarà possibile anche avverso una sentenza emessa a conclusione di un processo nel quale non ricorrevano le condizioni per la sospensione. È proprio questa, sembra, la ragione essenziale dell'introduzione del rimedio straordinario<sup>28</sup>. Da quanto sopra emerge la ritenuta non equiparabilità delle

<sup>21</sup> Cfr. art. 420 *quater*, comma 1, c.p.p.

<sup>22</sup> Art. 12, comma 1, legge 28 aprile 2014, n. 67. Come noto, il secondo comma di tale disposizione vieta che la sospensione della prescrizione possa durare oltre i termini di cui all'art. 161 c.p.p., a prescindere dalla durata della sospensione del processo a norma dell'art. 420 *quater*, comma 2, c.p.p.

<sup>23</sup> *Supra*.

<sup>24</sup> A. DIDI, *Novità*, cit., *ibidem*; R. BRICCHETTI-M. CASSANO, *Il procedimento*, cit., *ibidem*.

<sup>25</sup> Art. 420 *quater*, comma 1, c.p.p. Il che, per inciso, già escluderebbe in radice la ritenuta equiparabilità.

<sup>26</sup> Art. 420 *bis*, comma 2, c.p.p.

<sup>27</sup> Ad esempio, la nomina del difensore di fiducia.

<sup>28</sup> Il che non significa negare che, in casi limite, quest'ultimo possa essere attivato a fronte della violazione dell'art. 420 *bis* c.p.p. (S. CHIMICHI, *Art. 625 ter: la rescissione del giudicato*, in C. CONTI-A. MARANDOLA-G. VARRASO (a cura di), *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Wolters Kluwer

due fatt  
comma  
c.p.p.)<sup>25</sup>  
sposion  
*quater*, c  
un'espli  
l'art. 15  
il profilo  
medio s  
toria di c

### 3. Tras sciss

Revoc  
primo gr  
avrà iniz  
revocata  
sembra r  
assimilat

Italia, Ceda  
na minuzio  
c.p.p.) rend

<sup>29</sup> Tran

<sup>30</sup> Com

<sup>31</sup> Semb  
previsione

<sup>32</sup> Cons  
purché ent  
*ter*, comma  
VESTRI (a c  
*del Massim*  
*sospensione*  
gio 2014, ir  
del process

<sup>33</sup> Unica  
*appello*, in  
raltro in m  
lamento del

<sup>34</sup> Cfr. C

due fattispecie. In un caso, il giudice è obbligato a sospendere (art. 420 *quater*, comma 2, c.p.p.). Nell'altro, è obbligato a procedere (art. 420 *bis*, comma 2, c.p.p.)<sup>29</sup>. Ecco il motivo per cui in quest'ultima ipotesi sembra inibita la sospensione della prescrizione, viceversa imposta<sup>30</sup> nel caso di cui all'art. 420 *quater*, comma 2, c.p.p. *A fortiori*, stante il principio di tassatività, l'assenza di un'esplicita indicazione legislativa al riguardo impone di ritenere non operante l'art. 159 c.p.<sup>31</sup>. Se tecnicamente tali conclusioni sembrano inaggirabili, sotto il profilo dell'efficienza del sistema è evidente il rischio che l'attivazione del rimedio straordinario possa condurre, in un buon numero di casi, alla declaratoria di estinzione del reato<sup>32</sup>.

### 3. Trasmissione degli atti: individuazione del giudice del giudizio rescissorio

Revocata la sentenza, la Corte di cassazione trasmette gli atti al «*giudice di primo grado*» (art. 625 *ter*, comma 3, c.p.p.). Pertanto, il giudizio rescissorio avrà inizio con il dibattimento, anche se il processo conclusosi con la sentenza revocata avesse visto la celebrazione dell'udienza preliminare<sup>33</sup>. La soluzione sembra ragionevole. Considerato che l'udienza preliminare, per quanto ormai assimilata al giudizio<sup>34</sup>, comunque non può concludersi con un'affermazione

Italia, Cedam, Padova, 2014, p. 327, nota 19). Ma si tratterà appunto di casi limite, perché la disciplina minuziosa – condivisibile o meno – che il legislatore dedica all'assenza (art. 420 *bis*, comma 2, c.p.p.) rende remota l'ipotesi di un processo condotto in violazione di tale norma.

<sup>29</sup> Tranne nelle ipotesi in cui vi sia stata violazione dell'art. 420 *bis*, comma 2, c.p.p. (*supra*).

<sup>30</sup> Come visto, dall'art. 12, comma 1, legge n. 67/2014.

<sup>31</sup> Sembra infatti significativo il silenzio del legislatore sul punto, se rapportato all'esplicita previsione di cui all'art. 175, comma 8, c.p.p. (*supra*).

<sup>32</sup> Considerato altresì che l'impugnazione straordinaria può essere proposta in ogni tempo, purché entro «*trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento*» (art. 625 *ter*, comma 2, c.p.p.). E che talora l'incertezza sulla verifica di tale momento – cfr. P. SILVESTRI (a cura di), *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, in *Ufficio del Massimario della Cassazione Penale, Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*, Roma, 5 maggio 2014, in [www.camerapenaletrento.it](http://www.camerapenaletrento.it), p. 58 – può condurre a fenomeni di cosiddetto abuso del processo.

<sup>33</sup> Unica voce contraria, in proposito, G. SANTALUCIA, *Il processo in absentia e il giudizio di appello*, in C. CONTI-A. MARANDOLA-G. VARRASO (a cura di), *Le nuove norme*, cit., p. 302, peraltro in modo dubitativo (v. infatti pp. 302-303) e con riferimento alla distinta ipotesi di annullamento della sentenza a norma dell'art. 604, comma 5 *bis*, secondo periodo, c.p.p.

<sup>34</sup> Cfr. Corte cost. sent. 12 luglio 2002, n. 335, in *Cass. pen.*, 2005, p. 3354.

di responsabilità. Peraltro, dell'udienza preliminare si recupera un aspetto fondamentale sul piano difensivo, ossia la possibilità di richiedere applicazione di pena e giudizio abbreviato<sup>35</sup>.

Sembra indubbio che il giudice del giudizio rescissorio non possa essere la stessa persona fisica davanti alla quale è stato trattato, in qualunque fase o grado, il processo conclusosi con la sentenza revocata. A voler essere fiscali, tale conclusione potrebbe essere ostacolata dal silenzio sul punto del legislatore; e dal rilievo che i casi di incompatibilità sono di stretta interpretazione<sup>36</sup>. Tuttavia, è innegabile che nella fattispecie si configuri una valutazione pregiudicante<sup>37</sup>. E che la giurisprudenza costituzionale<sup>38</sup> è inequivoca nell'affermare l'incompatibilità del giudice «che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di quello stesso imputato per il medesimo fatto». E, infine, che la stessa Consulta<sup>39</sup> ha osservato che, tra più interpretazioni consentite dalla *littera legis*, va privilegiata quella che meglio aderisce ai principi costituzionali<sup>40</sup>: nel caso, l'imparzialità di cui all'art. 111, comma 2, primo periodo, Cost.

#### 4. La sorte delle prove formate nel processo *in absentia*

Aspetto assai delicato, su cui l'art. 625 *ter* c.p.p. pure serba inquietante si-

<sup>35</sup> Art. 625 *ter*, comma 3, secondo periodo, c.p.p. Cfr. S. QUATTROCOLO, *Il contumace*, cit., p. 101. Va da sé che in sede di giudizio rescissorio l'imputato non sarà tenuto a provare l'incolpevole ignoranza dell'udienza preliminare celebrata *in absentia* (art. 489, comma 2, c.p.p.) in quanto ha già dimostrato l'incolpevole ignoranza dell'intero processo (cfr. art. 625 *ter*, comma 1, c.p.p.).

<sup>36</sup> L'art. 34 c.p.p. come noto, stabilisce che non può giudicare in gradi successivi, nel giudizio di rinvio o in quello di revisione, chi ha pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in un grado del processo. Il giudizio rescissorio non può essere equiparato ad un giudizio di rinvio, attesa la soluzione di continuità tra il primo ed il processo "chiuso" dalla sentenza revocata. D'altra parte, sembra evidente l'identità di *ratio* tra l'incompatibilità a partecipare al giudizio di revisione, e quella a partecipare al giudizio rescissorio.

<sup>37</sup> Anche, beninteso, *in bonam partem*. È infatti possibile, ad esempio, che nel processo terminato con la sentenza revocata la condanna fosse stata comminata in appello, a fronte di una pronuncia di proscioglimento in primo grado.

<sup>38</sup> Cfr. Corte cost. sent. 17 giugno 1999, n. 241, in *www.cortecostituzionale.it*.

<sup>39</sup> Corte cost. sent. 28 novembre 1997, n. 363, in *www.cortecostituzionale.it*.

<sup>40</sup> Con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 623, lett. b), c.p.p. – nella parte interpolata dall'art. 11, comma 4, legge n. 67/2014 – le stesse conclusioni sono offerte da E. SAVIO, *Le modifiche in materia di individuazione del giudice del rinvio*, in C. CONTI-A. MARANDOLA-G. VARRASO (a cura di), *Le nuove norme*, cit., p. 318, che in proposito fa riferimento al «prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale».

lenzio, è que  
prove acquis

Se il diritto  
tuzionale, ob  
sproprio s  
quisite in as  
senso l'impu  
no nei casi d  
non sottopo  
be sosteners  
sposto dell'  
raccolte in a  
zione di resp  
me interpret

Tuttavia,  
va detto che  
idonee alla p  
di cui il con  
spresione.

In partico  
circa il man  
te. In primo  
ne *in absentia*

<sup>41</sup> Cfr. Cass.  
dicembre 2009  
*www.dejure.gi*

<sup>42</sup> Cfr. art.

<sup>43</sup> In termi  
comparizione  
comma 4, qua  
«compiuti» prim

<sup>44</sup> Art. 111

<sup>45</sup> Ad esem  
dell'imputato,  
mediante richi

<sup>46</sup> Art. 6, C  
resa esecutiva

<sup>47</sup> Questio  
*Diritti dell'Uo*  
*pen.*, 2005, p.

<sup>48</sup> Art. 111

lenzio, è quello concernente la validità o meno, nel giudizio rescissorio, delle prove acquisite nel processo definito con la sentenza revocata.

Se il diritto dell'imputato di partecipare al "suo" processo è di rango costituzionale, oltre che convenzionale<sup>41</sup>, e se di tale diritto l'interessato è stato espropriato *sine culpa*<sup>42</sup>, ne seguirebbe d'obbligo la *tabula rasa* delle prove acquisite in assenza<sup>43</sup>, ad eccezione di quelle alla cui conservazione presti consenso l'imputato<sup>44</sup> e di quelle caratterizzate da irripetibilità fisiologica<sup>45</sup>. Persino nei casi di irripetibilità sopravvenuta conseguente alla scelta della fonte di non sottoporsi nuovamente all'esame o della fonte non più reperibile potrebbe sostenersi la non utilizzabilità delle prove "pregresse" stante il rigoroso disposto dell'art. 111, comma 4, secondo periodo, Cost. Peraltro, se le prove raccolte *in absentia* e divenute irripetibili fossero state decisive per l'affermazione di responsabilità, si avrebbe *vulnus* della normativa convenzionale<sup>46</sup>, come interpretata dalla giurisprudenza sovranazionale<sup>47</sup>.

Tuttavia, l'interprete è obbligato a muoversi con estrema cautela. Anche se va detto che impostazioni differenti da quella ora illustrata non sono del tutto idonee alla piena tutela del diritto costituzionale di partecipazione al processo, di cui il contraddittorio nella formazione della prova<sup>48</sup> costituisce massima espressione.

In particolare, due considerazioni potrebbero inibire la conclusione ampia circa il mancato recupero della prova divenuta irripetibile per scelta della fonte. In primo luogo, il sistema è congegnato nel senso della legittima celebrazione *in absentia* del processo, anche quando non vi sia certezza che l'imputato

<sup>41</sup> Cfr. Cass., Sez. Un., 27 marzo 2014, n. 18822, in *www.dejure.giuffre.it*; Corte cost. sent. 4 dicembre 2009, n. 317, in *Giur. it.*, 2010, p. 1911; Cass., Sez. Un., 26 marzo 2003, n. 21035, in *www.dejure.giuffre.it*.

<sup>42</sup> Cfr. art. 625 *ter*, comma 1, c.p.p.

<sup>43</sup> In termini B. NACAR, *Il processo in absentia*, cit., p. 113. Come noto, con riferimento alla comparizione tardiva dell'imputato nel corso del dibattimento di primo grado l'art. 420 *bis*, comma 4, quarto periodo, c.p.p., sancisce espressamente la «validità degli atti regolarmente compiuti» prima di tale comparizione (*infra*).

<sup>44</sup> Art. 111, comma 5, Cost.

<sup>45</sup> Ad esempio intercettazioni e sequestri, le cui risultanze non sono scalfibili dall'assenza dell'imputato, fermo restando il diritto di quest'ultimo a contraddire, dialetticamente ovvero mediante richieste di prova, alle stesse.

<sup>46</sup> Art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

<sup>47</sup> Questione già segnalata da A. TAMIETTI, *Processo contumaciale e Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo: la Corte di Strasburgo sollecita l'Italia ad adottare riforme legislative*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1001.

<sup>48</sup> Art. 111, comma 4, primo periodo, Cost.



ne abbia avuto conoscenza<sup>49</sup>. Quest'ultimo, però, può ottenerne la "riapertura" dimostrando la sua incolpevole ignoranza. *Id est*, è lo stesso legislatore ad ammettere la coesistenza tra legittimità del processo *in absentia* e possibilità che l'imputato lo ignori senza colpa. Se questo è l'assetto, a prescindere dalla sua conformità a Costituzione<sup>50</sup>, non sarebbe ragionevole azzerare quanto acquisito nell'assenza, sebbene incolpevole, dell'imputato<sup>51</sup>. In secondo luogo – ma non per importanza, anzi – si è già ricordato che una previsione espressa di salvaguardia degli atti compiuti *in absentia* è presente nell'ordinamento (art. 420 *bis*, comma 4, quarto periodo, c.p.p.). Per quanto settorialmente circoscritta<sup>52</sup>, si tratta di opzione che l'interprete non può pretermettere. Almeno sino a quando la stessa non verrà censurata dalla Corte costituzionale o dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

Peraltro, va segnalato che il giudizio rescissorio segue a revoca della sentenza, e non ad annullamento della stessa, nel quale ultimo caso gli atti del giudizio sarebbero stati irrimediabilmente travolti dalla statuizione<sup>53</sup>.

Va considerato, tuttavia, che il giudice del giudizio rescissorio dovrà necessariamente essere diverso dalla persona fisica che ha partecipato al giudizio terminato con la sentenza revocata<sup>54</sup>. Se, in sede rescissoria, le prove acquisite *in absentia* potessero essere utilizzate senza condizioni, si avrebbe deroga al principio di immediatezza<sup>55</sup> il quale, sebbene sfornito di copertura costituzionale, deve ritenersi immanente nel sistema<sup>56</sup>. Pertanto, in assenza di contrarie

<sup>49</sup> Cfr. art. 420 *bis*, comma 2, c.p.p. È evidente che tale certezza può essere data solo dalla notifica a mani dell'imputato dell'avviso o citazione per l'udienza. Che tuttavia la disposizione ora citata considera come solo uno tra i possibili casi di prosieguo del processo in assenza.

<sup>50</sup> Delle quali, per inciso, è lecito dubitare, almeno per alcuni dei fattori indicati dall'art. 420 *bis*, comma 2, c.p.p., che a giudizio del legislatore autorizzano a presumere la rinuncia tacita dell'imputato a partecipare al processo.

<sup>51</sup> In termini L. IAFISCO, *Il giusto processo all'imputato irreperibile all'esame della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 2007, p. 1128.

<sup>52</sup> *Supra*.

<sup>53</sup> Cfr. G. SANTALUCIA, *Il processo in absentia*, cit., p. 308, sebbene nell'ambito di un'impostazione fortemente critica in ordine alla previsione di annullamento della sentenza per effetto della sopravvenuta dimostrazione di ignoranza incolpevole del processo (art. 604, comma 5 *bis*, secondo periodo, c.p.p.).

A parziale conforto del rilievo per cui la revoca della sentenza non incide negativamente sulla sorte degli atti pregressi, si veda l'art. 637, commi 2 e 3, c.p.p.

<sup>54</sup> *Supra*. Ciò, a differenza di quanto previsto dall'art. 420 *bis*, comma 4, c.p.p.

<sup>55</sup> Ritenuta ammissibile da A. DIDI, *Novità*, cit., p. 222. *Nulla quaestio* se a tale deroga dovesse consentire l'imputato.

<sup>56</sup> Cfr., tra le altre, Corte cost. ord. 21 dicembre 2001, n. 431, in *www.cortecostituzionale.it*.

indicazioni le  
nella fattispecie  
novazione de  
anche per rag  
soluzione non  
ma possa esse  
ve<sup>60</sup>, che può  
si che le dich  
mnemonici.

## 5. Svolgime

Dopo la re  
con le citazio  
tazione dell'in  
effettuata per  
tuisca un fatt  
prosiegua *in*  
prudenziale c  
sta di cui all'  
scenza indica

<sup>57</sup> Secondo C  
«coloro che hann  
in linea di princip  
persona. La valu  
soddisfatto da un  
2014, n. 52208, i

<sup>58</sup> Tale circo  
dell'orientament  
dichiarazioni acc  
rante si limiti a c

<sup>59</sup> A tale pro  
processo *in abse*  
dall'art. 512, cor  
corso delle inda  
cit., p. 114, che  
quanto derogato  
scettibile di inter

<sup>60</sup> *Supra*.

<sup>61</sup> R. BRICCH



la "riapertura-egislatore ad e possibilità cindere dalla e quanto ac-ndo luogo – e espressa di amento (art. nente circo-ere. Almeno onale o dalla

ca della sen- o gli atti del a<sup>53</sup>. dovrà neces- o al giudizio ove acquisite ce deroga al a costituzio- di contrarie

e data solo dal- avia la disposi- processo in as-

ati dall'art. 420 rinuncia tacita

ella Corte costi-

ito di un'impo- nza per effetto l, comma 5 bis,

ativamente sul-

tale deroga do-

stituzionale.it.

indicazioni legislative, anche tale ultimo criterio dovrà trovare applicazione nella fattispecie in esame<sup>57</sup>. L'imputato, quindi, avrà diritto di ottenere la rinnovazione delle prove<sup>58</sup>, fatta eccezione, all'evidenza, per quelle irripetibili, anche per ragioni sopravvenute<sup>59</sup>. Anche in tal caso la correttezza tecnica della soluzione non impedisce, anzi incrementa, il rischio che l'efficienza del sistema possa essere compromessa. Atteso che il lasso di tempo, sovente non breve<sup>60</sup>, che può intercorrere tra giudizio "resciso" e giudizio rescissorio, può far sì che le dichiarazioni rese in quest'ultimo siano connotate da rilevanti *deficit* mnemonici.

## 5. Svolgimento del giudizio rescissorio

Dopo la revoca della sentenza e la trasmissione degli atti, il processo partirà con le citazioni per il dibattimento di primo grado<sup>61</sup>. Con riferimento alla citazione dell'imputato, occorre chiedersi, nel caso in cui la notifica non venga effettuata personalmente, se la proposizione della richiesta di rescissione costituisca un fattore presuntivo di conoscenza del procedimento, che autorizzi il prosieguo *in absentia* qualora l'imputato non compaia. Un'interpretazione prudentiale dovrebbe tendere ad escludere tale conclusione. Infatti, la richiesta di cui all'art. 625 *ter* c.p.p. non compare tra i fattori presuntivi di conoscenza indicati dall'art. 420 *bis*, comma 2, c.p.p. D'altra parte, è dubbio che

<sup>57</sup> Secondo Corte EDU, 14 giugno 2001, Dan c. Repubblica di Moldavia, in *www.echr.coe.int*, «coloro che hanno la responsabilità di decidere sulla colpevolezza o l'innocenza degli accusati devono in linea di principio essere in grado di sentire i testimoni e di valutare la loro attendibilità in prima persona. La valutazione dell'attendibilità ... è un compito complesso che di solito non può essere soddisfatto da una semplice lettura delle ... dichiarazioni». Cfr. anche Cass., Sez. V, 30 settembre 2014, n. 52208, in *www.dejure.giuffre.it*.

<sup>58</sup> Tale circostanza, peraltro, rischia di avere un rilievo poco più che formalistico, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale per cui il principio di immediatezza è rispettato qualora le dichiarazioni acquisite in precedenza permangano nel fascicolo per il dibattimento, ed il dichiarante si limiti a confermarle (*sic*).

<sup>59</sup> A tale proposito si è osservato che il "recupero" delle dichiarazioni rese nel corso del processo *in absentia* passa attraverso un'interpretazione (molto) estensiva di quanto disposto dall'art. 512, comma 1, c.p.p., che come noto si riferisce in modo esclusivo agli atti assunti nel corso delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare (B. NACAR, *Il processo in absentia*, cit., p. 114, che segnala l'estrema problematicità di tale opzione, atteso che l'art. 512 c.p.p., in quanto derogatorio del principio del contraddittorio nella formazione della prova, pare insuscettibile di interpretazioni estensive).

<sup>60</sup> *Supra*.

<sup>61</sup> R. BRICCHETTI-M. CASSANO, *Il procedimento*, cit., p. 176.

tale richiesta possa essere assimilata alla certezza di conoscenza del procedimento<sup>62</sup>. Considerato se non altro che con quest'ultima espressione, di regola, si fa riferimento alla fase che precede l'esercizio dell'azione penale. Pertanto, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 420 *quater*, comma 1, c.p.p.<sup>63</sup>. Se all'udienza l'imputato non è presente, e la citazione non gli è stata notificata personalmente, il giudice dovrà rinviare e disporre la notifica *ad personam* ad opera della polizia giudiziaria. Tale soluzione appare opportuna al fine di evitare un possibile circolo vizioso, mediante il quale possa giungersi a richiedere la rescissione di un giudicato formatosi a conclusione di un processo instaurato per effetto della revoca di altro giudicato.

Si è ritenuto<sup>64</sup> che in sede rescissoria l'imputato abbia facoltà di proporre istanze ed eccezioni non proposte nel corso del processo terminato con la sentenza revocata. Sebbene si tratti di attività di regola rimesse all'apprezzamento ed all'iniziativa della difesa tecnica, l'assunto non è irragionevole<sup>65</sup>. Atteso che l'imputato potrebbe avvalersi, nel giudizio rescissorio, di nuovi difensori<sup>66</sup>; e che in alcuni casi, sebbene non preponderanti, la sua presenza fisica potrebbe condurre al compimento di atti con maggiore cognizione di causa<sup>67</sup>.

È invece certo che l'imputato abbia la facoltà di compiere i cosiddetti atti "personalissimi". Quindi non solo la richiesta di "patteggiamento" o giudizio abbreviato<sup>68</sup>, ma anche quella di sospensione con messa alla prova (artt. 464 *bis* ss. c.p.p.)<sup>69</sup>, e quella di oblazione<sup>70</sup>.

## 6. (Segue): diritto alla prova

È certo che nel giudizio rescissorio l'imputato abbia diritto di chiedere

<sup>62</sup> Art. 420 *bis*, comma 2, c.p.p.

<sup>63</sup> Atteso, oltretutto, che nel caso la citazione a giudizio non è preceduta da atti che in ipotesi potrebbero essere stati notificati personalmente (ad esempio, l'avviso di conclusione delle indagini).

<sup>64</sup> Da parte di R. BRICCHETTI-M. CASSANO, *Il procedimento*, cit., *ibidem*.

<sup>65</sup> Salvo forse per le questioni precluse dal giudicato, quali le nullità. Il loro "recupero" in sede rescissoria appare problematico, vertendosi in ambito di revoca (*supra*) e non di annullamento della sentenza.

<sup>66</sup> Ed attesa altresì l'eventuale circostanza di una difesa d'ufficio nel corso del processo *in absentia*.

<sup>67</sup> Si pensi, ad esempio, all'eccezione di incompetenza per territorio.

<sup>68</sup> Espressamente autorizzate dall'art. 625 *ter*, comma 3, secondo periodo, c.p.p. (*supra*).

<sup>69</sup> A. DIDI, *Novità*, cit., p. 227.

<sup>70</sup> R. BRICCHETTI-M. CASSANO, *Il procedimento*, cit., *ibidem*.

prove nuove  
prio questa,  
ottenuto me  
to di partec  
senza che ta  
gresse" irrip  
ragionevole  
ad elementi  
fermo, peral

Per quan  
tre parti priv  
importanza.  
A tal propo:  
con una pro  
del rimedio  
co" <sup>77</sup>, e non  
errori mater  
scissorio, qu

Tale imp  
Corte costitu  
stualmente z

<sup>71</sup> Per tutti

<sup>72</sup> *Supra*.

<sup>73</sup> *Supra*.

<sup>74</sup> O ad ele  
dell'imputato i  
re il giudizio di

<sup>75</sup> Diritto il  
pregresse.

<sup>76</sup> Da parte  
*Il procedimento*

<sup>77</sup> Compro  
del processo.

<sup>78</sup> Cui, com

<sup>79</sup> Cfr. art. 6

<sup>80</sup> Art. 597,

<sup>81</sup> Sent. 7 a

<sup>82</sup> Nella pa  
conformarsi ac  
tuito sull'iniqu

del procedi-  
ie, di regola,  
le. Pertanto,  
1, c.p.p.<sup>63</sup>.  
ata notifica-  
*ad personam*  
na al fine di  
ersi a richie-  
processo in-

di proporre  
o con la sen-  
prezzamento  
5. Atteso che  
lifensori<sup>66</sup>; e  
ica potrebbe  
57.

ossidetti atti  
,” o giudizio  
va (artt. 464

di chiedere

tti che in ipote-  
usione delle in-

o “recupero” in  
non di annulla-

del processo *in*

,p. (*supra*).

prove nuove rispetto a quelle acquisite nel processo *in absentia*<sup>71</sup>. Pare proprio questa, infatti, la conseguenza più naturale e rilevante del ripristino – ottenuto mediante l'accoglimento dell'impugnazione straordinaria – del diritto di partecipazione personale al processo, di cui l'imputato è stato privato senza che tale privazione possa essergli addebitata<sup>72</sup>. Se però le prove “pregresse” irripetibili conservano validità, e quelle ripetibili vanno rinnovate<sup>73</sup>, è ragionevole ritenere che l'oggetto della prova nuova debba essere circoscritto ad elementi che non hanno formato oggetto di precedente valutazione<sup>74</sup>. Resta fermo, peraltro, il diritto a contraddire sulle prove acquisite *in absentia*<sup>75</sup>.

Per quanto concerne le richieste di prova del pubblico ministero e delle altre parti private, sembra necessario risolvere un quesito preliminare di grande importanza. Il nodo è rappresentato dai possibili esiti del giudizio rescissorio. A tal proposito, si è ritenuto<sup>76</sup> che quest'ultimo potrebbe anche concludersi con una pronuncia più sfavorevole di quella revocata. Ciò, in quanto l'essenza del rimedio straordinario è da rinvenirsi nel ripristino delle “regole del gioco”<sup>77</sup>, e non nella tutela del *favor innocentiae*<sup>78</sup> o nella necessità di rimuovere errori materiali o di fatto insiti nella pronuncia definitiva<sup>79</sup>. Nel giudizio rescissorio, quindi, non opererebbe il divieto di *reformatio in peius*<sup>80</sup>.

Tale impostazione non è qui condivisa. Deve osservarsi che, come noto, la Corte costituzionale<sup>81</sup>, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 630 c.p.p.<sup>82</sup>, ha testualmente affermato: «*Si tratta ... di porre rimedio, oltre i limiti del giudicato*

<sup>71</sup> Per tutti R. BRICCHETTI-M. CASSANO, *Il procedimento*, cit., p.177.

<sup>72</sup> *Supra*.

<sup>73</sup> *Supra*.

<sup>74</sup> O ad elementi in astratto idonei a smentire quelli già acquisiti: ad esempio, la presenza dell'imputato in determinati luoghi, date ed orari, se tali accertamenti hanno concorso a fondare il giudizio di responsabilità.

<sup>75</sup> Diritto il cui esercizio potrebbe mettere in luce aspetti non desumibili dalle acquisizioni pregresse.

<sup>76</sup> Da parte di S. CHIMICHI, *Art. 625 ter*, cit., p. 325; conformi, R. BRICCHETTI-M. CASSANO, *Il procedimento*, cit., p. 166.

<sup>77</sup> Compromesse in precedenza dall'assenza dell'imputato dovuta ad incolpevole ignoranza del processo.

<sup>78</sup> Cui, come noto, è preordinato il rimedio della revisione.

<sup>79</sup> Cfr. art. 625 *bis* c.p.p.

<sup>80</sup> Art. 597, comma 3, c.p.p.

<sup>81</sup> Sent. 7 aprile 2011, n. 113, in *www.cortecostituzionale.it*.

<sup>82</sup> Nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione quando ciò sia necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'Uomo che abbia statuito sull'iniquità di un processo giunto a sentenza irrevocabile.

..., ad un vizio interno al processo ... Rimediare al difetto di "equità" ... non significa giungere necessariamente a un giudizio assolutorio ... fermo naturalmente il divieto della *reformatio in peius*». Vero che i due casi a raffronto non sono del tutto assimilabili. In quello oggetto della pronuncia della Consulta, si tratta di porre rimedio ad un vizio processuale<sup>83</sup>. Mentre la rescissione del giudicato mira a sopperire ad un processo *in absentia* legittimamente celebrato, sopravvenendo la dimostrazione che esso è stato ignorato senza colpa<sup>84</sup>. Tuttavia, c'è da chiedersi cosa vi sia di più iniquo di un processo concluso con la condanna di un imputato che non abbia avuto la possibilità di prendervi parte<sup>85</sup>. In aggiunta, va considerato che come noto la rescissione del giudicato può essere chiesta solo dal condannato o dal sottoposto a misura di sicurezza<sup>86</sup>; il che *a fortiori* legittima la conclusione circa l'impossibilità di un impiego *in malam partem* del rimedio straordinario, secondo i principi generali delle impugnazioni penali. Il giudice del giudizio rescissorio, quindi, non potrà disattendere quanto prescritto dall'art. 597, comma 3, c.p.p.<sup>87</sup>.

Se opera il divieto della *reformatio in peius*, e se le prove acquisite *in absentia*, e non ripetibili<sup>88</sup>, possono essere utilizzate per la decisione, è dubbio che il pubblico ministero possa chiedere, nel giudizio rescissorio, nuove prove a carico dell'imputato<sup>89</sup>. Ferma restando la possibilità della prova contraria a quella richiesta dall'imputato<sup>90</sup>.

Per quanto concerne la parte civile, non pare sussistano particolari ragioni

<sup>83</sup> Corte cost. sent. 7 aprile 2011, n. 113, cit.

<sup>84</sup> Peraltro, l'art. 625 *ter* c.p.p. è applicabile anche qualora la condanna di cui si chiede la revoca giunga al termine di un processo connotato da malgoverno delle regole dell'assenza (*supra*).

<sup>85</sup> Non a caso, forse, Corte cost., sent. 7 aprile 2011, n. 113, cit., si riferisce espressamente alla «lesione» del diritto, anziché alle violazioni delle regole processuali, preferendo quindi concentrarsi sull'essenza del fenomeno, anziché sulle cause – in ipotesi patologiche – delle stesse.

Del resto, la stretta affinità tra revisione "europea" e rescissione del giudicato è certificata anche dalla circostanza che, mediante apposite interpolazioni, l'impugnazione straordinaria in ultimo citata potrà essere fruibile anche nei casi attualmente rimediabili, secondo la statuizione della Consulta, a norma dell'art. 630 c.p.p. (cfr. S. QUATTROCOLO, *Il contumace*, cit., p. 102, nota 16).

<sup>86</sup> Art. 625 *ter*, comma 1, c.p.p.

<sup>87</sup> Che peraltro, come noto, autorizza una qualificazione giuridica più grave del fatto, in applicazione del principio per cui *iura novit curia*.

<sup>88</sup> Quelle ripetibili dovranno essere rinnovate (*supra*), in applicazione dell'art. 525 c.p.p., salvo che al mancato rinnovo consenta l'imputato.

<sup>89</sup> *Contra* R. BRICCHETTI-M. CASSANO, *Il procedimento*, cit., pp. 177-178. D'altra parte, il compendio probatorio che ha fondato la condanna revocata potrebbe essere ritenuto insufficiente ad affermare la responsabilità in sede di giudizio rescissorio. Non vi sono ragioni, infatti, per le quali nella fattispecie possa inibirsi l'applicabilità dell'art. 627, comma 2, primo periodo, c.p.p.

<sup>90</sup> R. BRICCHETTI-M. CASSANO, *Il procedimento*, cit., p. 178.

per discost  
t'ultimo pr  
tuizioni che  
non vi è rap  
civile nel gi  
pretesa ext  
quanto pre  
il danneggi  
esercitare tal  
inattaccabil  
tere sia stat

In parzia  
se nel giudi  
cimento ma  
al di fuori  
assetto *in b*  
soluzione n

Con i d  
anche ad in  
rescissorio.

processo sv  
sede resciss  
scisso", dov

Per quan  
non vi è du  
diritto di pa  
argomentato  
ministero"<sup>98</sup>,

<sup>91</sup> Esatte su

<sup>92</sup> Patrocini

<sup>93</sup> Possono  
ni di E. SAVIO  
*sentazione di is*

<sup>94</sup> Quest'ul  
bilità, per il dar

<sup>95</sup> Cfr. art.

<sup>96</sup> *Supra*.

<sup>97</sup> Cfr. art.

<sup>98</sup> Cfr. art.

per discostarsi da quanto sinora – seppur in modo cauto – sostenuto. A quest'ultimo proposito, si è ricordato che la revoca della condanna travolge le statuizioni che ad essa accedono, compresa quella sul risarcimento del danno. E non vi è ragione di ritenere che il danneggiato sia obbligato a costituirsi parte civile nel giudizio rescissorio. Potendo, a seguito della rescissione, coltivare la pretesa extrapenale nella sede propria, senza che possa ritenersi operante quanto prescritto dall'art. 75, comma 3, c.p.p.<sup>91</sup>. Altra questione è stabilire se il danneggiato, non costituitosi parte civile nel processo *in absentia*, possa esercitare tale opzione nel giudizio rescissorio. La soluzione positiva<sup>92</sup> non pare inattaccabile. Essendo ammissibile ritenere che, nella fattispecie, il relativo potere sia stato “consumato”<sup>93</sup>.

In parziale continuità con il profilo appena esaminato, occorre domandarsi se nel giudizio rescissorio la parte civile possa ottenere una condanna al risarcimento maggiore di quella comminata nel processo *in absentia*. Sebbene si sia al di fuori del perimetro del divieto della *reformatio in peius*, il complessivo assetto *in bonam partem* del rimedio straordinario potrebbe autorizzare una soluzione negativa del quesito<sup>94</sup>.

Con i dovuti adattamenti, le osservazioni sinora espresse possono servire anche ad inquadrare il tema della presenza del responsabile civile nel giudizio rescissorio. *Nulla quaestio* se quest'ultimo è stato citato o è intervenuto<sup>95</sup> nel processo svolto in assenza. In caso contrario, se la parte civile (ri)costituitasi in sede rescissoria<sup>96</sup> non aveva provveduto a tale incumbente nel giudizio “resciso”, dovrebbe ritenersi decaduta da tale facoltà.

Per quanto concerne, infine, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, non vi è dubbio che l'imputato possa citarlo<sup>97</sup>. Costituendo ciò esplicazione del diritto di partecipazione personale in precedenza leso *sine culpa*. Per quanto sopra argomentato, invece, è dubbio che la citazione possa essere richiesta dal pubblico ministero<sup>98</sup>, se tale richiesta non era stata formulata nel processo *in absentia*.

<sup>91</sup> Esatte sul punto le osservazioni di G. RANALDI, *La rescissione del giudicato*, cit., p. 131.

<sup>92</sup> Patrocinata da R. BRICCHETTI-M. CASSANO, *Il procedimento*, cit., p. 177.

<sup>93</sup> Possono tornare utili al riguardo, per quanto formulate in altro contesto, le considerazioni di E. SAVIO, *Le modifiche*, cit., p. 317: «l'interessato non viene rimesso in termini per la presentazione di istanze con riguardo alle quali si era già precedentemente verificata la decadenza».

<sup>94</sup> Quest'ultima considerazione potrebbe legittimare anche la conclusione in ordine all'impossibilità, per il danneggiato, di costituirsi parte civile, se ciò non è accaduto nel processo *in absentia*.

<sup>95</sup> Cfr. art. 85 c.p.p.

<sup>96</sup> *Supra*.

<sup>97</sup> Cfr. art. 89, comma 1, c.p.p.

<sup>98</sup> Cfr. art. 89, comma 1, c.p.p.

## 7. (*Segue*): impugnazioni

Per quanto riguarda i rimedi ordinari esperibili nel corso del giudizio rescissorio, non pare contestabile che l'imputato possa appellare senza condizioni la pronuncia emessa in primo grado<sup>99</sup>. Nessuna influenza, in proposito, esplica l'eventuale contenuto delle impugnazioni eventualmente proposte nel corso del processo in assenza. La contraria conclusione urterebbe in modo irrimediabile con il doveroso ripristino del diritto di partecipazione personale al processo.

Circa l'appello del pubblico ministero, deve ritenersi che lo stesso sia inibito qualora la pronuncia di primo grado sia conforme a quella revocata a norma dell'art. 625 *ter*, comma 3, c.p.p., vigendo<sup>100</sup> il divieto di *reformatio in peius*<sup>101</sup>. Alle stesse conclusioni deve giungersi in relazione all'appello della parte civile, laddove la statuizione di primo grado sia confermativa di quella rescissa<sup>102</sup>.

Nel caso in cui sia stato revocato un giudicato di sottoposizione a misura di sicurezza<sup>103</sup>, resta fermo il potere incondizionato di appello da parte dell'imputato<sup>104</sup>. Il quale, tuttavia, potrebbe decidere di impugnare il solo punto concernente l'applicazione di misura di sicurezza. In quest'ultima ipotesi, giudice dell'appello sarà il Tribunale di sorveglianza<sup>105</sup>. Per le ragioni esposte in precedenza, non sarà appellabile dal pubblico ministero la pronuncia conforme a quella rescissa.

Per quanto concerne il giudizio di cassazione e quello di rinvio, non sorgono problemi in ordine alla loro instaurazione ed al loro svolgimento, dovendosi applicare le previsioni generali, temperate dalle conclusioni sinora formulate. Non è dubbio, altresì, che la sentenza irrevocabile pronunciata nel giudizio rescissorio possa essere assoggettata, ricorrendone le condizioni, ai rimedi straordinari della revisione e del ricorso straordinario di cui all'art. 625 *bis* c.p.p.<sup>106</sup>.

<sup>99</sup> Beninteso all'interno del perimetro di cui all'art. 593 c.p.p.

<sup>100</sup> *Supra*.

<sup>101</sup> A meno che la parte pubblica non impugni *in utilibus*; eventualità possibile in astratto (cfr. art. 73, comma 1, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).

<sup>102</sup> E ciò per le ragioni esposte *supra*.

<sup>103</sup> Cfr. art. 625 *ter*, comma 1, c.p.p.

<sup>104</sup> Cfr. art. 579, comma 1, c.p.p. È opportuno rimarcare che nella fattispecie il primo grado del giudizio rescissorio non può concludersi con un provvedimento peggiore rispetto a quello rescisso (*supra*). E quindi non potrà mai esservi condanna.

<sup>105</sup> Art. 579, comma 2, c.p.p. Ciò, a meno che la misura di sicurezza applicata non consista nella confisca, nel qual caso l'impugnazione sarà «*proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali*» (art. 579, comma 3, c.p.p.).

<sup>106</sup> Si discute se il provvedimento con cui viene respinta la richiesta di rescissione del giudicato possa essere impugnato mediante ricorso straordinario. A favore, R. BRICCHETTI-M. CASSANO, *Il procedimento*, cit., p. 180 ss.

## 1. Rimedi

Si pong  
ne di norm  
Come noto  
prel.). Tutt  
dipanare i  
Sebbene i  
troattività  
quest'ultim  
bilità della  
tesi in cui l  
nere, e nell  
che perdur

<sup>1</sup> Cfr. P. S  
putato, in *Uff*  
*ni in materia*  
li, Roma, 5 m

<sup>2</sup> Cfr. P. S  
*l'imputato*, in

<sup>3</sup> Ad esem

<sup>4</sup> Cfr. Cas  
ma, per un'ir  
Giuffrè, Milan





lamiaLibreria

[www.giappichelli.it/lamialibreria](http://www.giappichelli.it/lamialibreria)

Negli ultimi quindici anni, provvedimenti legislativi e pronunce giurisprudenziali hanno ridisegnato la categoria dei mezzi straordinari di impugnazione, mutandone sensibilmente i confini. L'ampliamento operativo della revisione, anche mediante l'inserimento della nuova ipotesi di "revisione europea", l'introduzione del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro le sentenze della Suprema Corte, la più recente rescissione del giudicato a tutela dell'assente incolpevole, nonché l'impiego sempre più frequente del ricorso individuale alla Corte europea dei diritti dell'uomo hanno inciso significativamente sull'impianto relativo ai controlli delle pronunce giudiziarie e contribuito alla progressiva erosione del giudicato, nel nome di imprescindibili esigenze di tutela dei diritti fondamentali. Lo studio ripercorre gli itinerari normativi e giurisprudenziali che hanno profondamente segnato il sistema delle impugnazioni *post iudicatum*, dirigendo il focus sui profili problematici (anche pratici) della disciplina, sulle questioni di diritto intertemporale, sugli interrogativi più rilevanti, senza trascurare (e, anzi, a partire dal) le ricadute di ordine sistematico che l'assetto dei rimedi straordinari ha determinato o potrebbe determinare sulla stabilità del giudicato penale.

PAOLA CORVI è Professore associato di Procedura penale nell'Università Cattolica di Piacenza. È autrice di due studi monografici – *Questioni pregiudiziali e processo penale* (2007) e *Trattamento penitenziario criminalità organizzata* (2010) – e di diversi contributi scientifici su temi di diritto processuale penale e di diritto penitenziario. Collabora con la rivista *Processo penale e Giustizia* di cui coordina la sezione Decisioni in contrasto.

€ 40,00

